

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Roma

Sezione prima civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23 dicembre 2004, nella causa iscritta al n.411497/04 R.G.A.D. avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno provvisorio

rilevato che:

- con ricorso depositato il 10 dicembre 2004 Xxxxxx Nicolina ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio a beneficio di Tizia, nata a....., in qualità di figlia della medesima, deducendo che Tizia è da tempo affetta da demenza senile che ne ha compromesso la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;
- la ricorrente ha, in particolare dedotto che l'interessata è proprietaria dell'appartamento in cui vive ed è socia, nonché Amministratrice unica, della XXXXXX di Tizia & C. s.n.c.; che le attività societarie non possono essere compiute per l'incapacità naturale del socio amministratore, e ciò espone la società ad inadempienze tali da cagionare il rischio di chiusura forzata dell'attività; che per la sostituzione dell'amministratore è necessario stipulare un atto notarile per la modifica dei patti sociali; che i soggetti interessati sono tutti d'accordo in merito alla nomina di un Amministratore di sostegno provvisorio nella persona del figlio della beneficiaria, Xxxxxx Giorgio;
- dall'istruttoria espletata e dall'esame diretto di Tizia è emerso quanto segue:
 1. Tizia ha perso quasi completamente la capacità di intendere e di volere, mostrandosi disorientata nel tempo e nello spazio, incapace di comprendere il significato di ciò che le si dice e di profferire frasi di senso compiuto, ed è in condizioni fisiche di grave deterioramento, senza alcuna ragionevole possibilità di recupero;
 2. il patrimonio della stessa, pur non essendo particolarmente cospicuo, non può definirsi insignificante, sostanziandosi nella proprietà di un'appartamento in Roma e nella partecipazione societaria, nella misura del 10%, alla XXXXXX di Tizia & C. s.n.c., che gestisce un'attività di ristorazione in pieno centro storico a Roma;

considerato che:

- il fine dell'Amministrazione di sostegno è quello di 'tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente' (art.1 legge 9.1.2004, n.6);
- la legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno non disciplina espressamente i casi nei quali l'incapacità sopravvenuta del maggiore di età comprometta la possibilità di continuare l'esercizio di un'impresa commerciale, mentre le norme del codice civile applicabili alla società in nome collettivo, e segnatamente l'art.2294 c.c., dispongono che la partecipazione dell'incapace alla s.n.c. sia subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt.320, 371,397, 424 e 425 c.c.;
- nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare verifichi, nell'istruire il procedimento per Amministrazione di sostegno, la sopravvenuta incapacità d'intendere e di volere dell'amministratore di una s.n.c., è tenuto a stabilire se la nomina di un amministratore di sostegno sia idonea o meno a regolamentare, in linea con le finalità della legge, il caso concreto;
- soccorre, da un lato, l'applicazione analogica dell'art.2294 c.c., che prescrive l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare, per la continuazione dell'esercizio di un'impresa

commerciale da parte dell'interdetto (artt.371 e 424 c.c.), salva l'autorizzazione del giudice tutelare all'esercizio provvisorio in pendenza della deliberazione del tribunale;

- soccorre, dall'altro lato, il criterio dettato dalla nuova formulazione dell'art.414 c.c., che delimita il confine dell'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione stabilendo che 'il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione';
- non può trascurarsi, inoltre, la possibilità (riconosciuta dall'art.411, ult. co., c.c.) che il giudice tutelare, su ricorso di parte, disponga che determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno;
- si potrebbe, in astratto, desumere che per la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale, da parte di una persona che il giudice accerti essere incapace d'intendere e di volere, le norme del codice civile sopra indicate suggeriscano di preferire la misura dell'interdizione a quella dell'amministrazione di sostegno, posto che solo nel primo caso gli atti del tutore sarebbero assoggettati al doppio vaglio dell'organo collegiale del tribunale e del giudice tutelare: non appare, infatti, seriamente contestabile che dal combinato disposto degli artt.2294, 371 e 424 c.c. sia desumibile il principio per cui il sindacato del collegio ed il parere del giudice tutelare rappresentino lo strumento 'necessario per assicurare l'adeguata protezione' dell'incapace nella gestione dell'impresa commerciale;
- si potrebbe, però, anche ritenere che la stessa misura dell'amministrazione di sostegno, 'modellata' sul caso concreto con l'estensione al beneficiario delle norme dettate dagli artt.371 e 424 c.c. per l'interdetto (art.411, ult. co., c.c.) si riveli in realtà parimenti idonea ad assicurare l'adeguata protezione dell'incapace;
- vi è, d'altro canto, da valutare l'eventualità che il socio, una volta interdetto, venga escluso dalla società a norma dell'art.2286 c.c., applicabile alla società in nome collettivo in virtù del disposto dell'art.2293 c.c. : tale evenienza potrebbe far dubitare del fatto che l'interdizione sia la misura più idonea ad assicurare adeguata protezione degli interessi dell'incapace;
- in ogni caso, va qui evidenziato come il giudice tutelare sia stato adito per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, al fine di consentire la continuazione dell'esercizio dell'impresa, attualmente paralizzata dal fatto che l'amministratrice unica della società non è in grado di sottoscrivere alcun atto e tanto meno di partecipare alle deliberazioni societarie;
- la lettera della legge n.6 del 2004 consente che sia nominato un amministratore di sostegno provvisorio nelle ipotesi in cui tale misura risulti necessaria per la conservazione e l'amministrazione in via d'urgenza del patrimonio dell'interessato (art.405, 4° co., c.c.) e non esclude che tale misura venga adottata anche con riferimento a soggetti e casi in relazione ai quali si ritengano necessari, ai sensi del citato art.414 c.c., la pronuncia d'interdizione ovvero, ai sensi dell'art.411, ult.co., c.c., il ricorso per l'estensione al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto;
- l'evidente urgenza di consentire la continuazione dell'attività societaria, anche nell'interesse della stessa socia Tizia, impone di accogliere il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio allo specifico fine di sostituire alla beneficiaria altro socio nella carica di amministratore societario, dunque al fine di sottoscrivere, in nome e per conto di Tizia, l'atto notarile di nomina della socia yyyyy Rosalba, indicata dalla ricorrente e dagli altri congiunti sentiti personalmente, quale amministratrice della Xxxxx di Tizia & C. s.n.c., nonché di modificazione della denominazione e ragione sociale;
- sentiti i soggetti di cui all'art.406 c.c., è stato indicato concordemente Xxxxx Giorgio, figlio dell'interessata dichiaratosi disponibile, quale persona idonea ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno;
- risulta, in ogni caso, opportuno trasmettere copia degli atti al Pubblico Ministero in sede anche per le sue determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione d'interdizione;

P.Q.M.

visti gli artt.405, 4° co., e 414 c.c.;

NOMINA, per il tempo strettamente necessario alla stipula dell'atto, XXXXXX GIORGIO , nato a Roma il vvvvvv, QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PROVVISORIO della madre TIZIA, nata a vvvvvv, autorizzandolo a sottoscrivere, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto,

in nome e per conto dell'interessata, l'atto notarile di sostituzione dell'Amministratore unico della Xxxxx di Tizia & C. s.n.c., con attribuzione della relativa carica al socio yyyy Rosalba e conseguente modifica della denominazione e ragione sociale;

DISPONE la convocazione dell'Amministratore di sostegno provvisorio, presso la stanza n.24, per il giorno 13 gennaio 2005 ore 13:30.

Dispone l'efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell'art.741 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla Ricorrente, alla Beneficiaria, al P.M. ed all'Amministratore di Sostegno Provvisorio, anche a mezzo fax.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incumbenti previsti dalla legge.

Roma, lì 7 gennaio 2005

Il Giudice tutelare

(Eugenia Serrao)